

**-STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**“ Pubblica Assistenza Humanitas Romito Magra 1914**  
**O.N.L.U.S. ”**

LO STATUTO E' diviso in CAPI 6 E ARTICOLI 26

<b>CAPO I</b> ARTT 1-6	Denominazione, ,Sede e durata , emblema ,scopi istituzionali , e associati
<b>CAPO II</b> ART 7	Patrimonio
<b>CAPO III</b> ART. 8-17	Organi e cariche dell'associazione
<b>CAPO IV</b> ARTT. 18-20	Gestione amministrativa e dei servizi
<b>CAPO V</b> ARTT. 21-23	Gestione economica e finanziaria
<b>CAPO VI</b> ARTT. 24-26	Norme finali e transitorie

Il presente Statuto è stato elaborato definitivamente dal Consiglio Direttivo il 03  
Giugno 2010 ed approvato dall' Assemblea degli associati 28 Giugno 2010 .



## PROLOGO

L' I.P.A.B. "Pubblica Assistenza Humanitas Romito Magra "di Arcola ( SP) è stata costituita il 20 marzo 1914 , riconosciuta giuridicamente con R.D. del Tribunale di La Spezia il 22 Ottobre 1928 ed eretta in Ente Morale con R.D. del 22 Febbraio 1932 e disciplinata dalla legge 17 Luglio 1890, n° 6972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Iscritta all'albo regionale degli Enti e delle Associazioni di assistenza ( l.r. 30/1998) atto iscrizione D.P.G.R.N. 359-10/04/1995 codice 26-SP -1995

In data 22 Dicembre 2003 con provvedimento n° 1752 della Giunta Regionale , alla "Pubblica Assistenza Humanitas" è stata attribuita la natura di Associazione mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato con il n° d'ordine 498, istituito ai sensi del D.P.R .361/2000.

L'Associazione opera senza fini di lucro con autonomia statutaria e gestionale, con l'esclusivo perseguimento di finalità ,di solidarietà sociale nel settore sanitario e socio sanitario.

# CAPO I

## DENOMINAZIONE ,EMBLEMA, SEDE, SCOPI ISTITUZIONALI , ASSOCIATI

**ART 1**  
**DENOMINAZIONE , SEDE E DURATA**

1.E' costituita con sede legale ed amministrativa in Arcola , frazione di Romito Magra , l'Associazione denominata " Pubblica Assistenza Humanitas Romito Magra 1914 organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)" di seguito detta Associazione. L'Associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91 , della Legge 15/92 e della Legge Regionale 47/09 , e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale , umana , civile e culturale .

2. l'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli associati perché impossibilitata a funzionare per deficienza di iscritti e per mancanza di mezzi.

**ART. 2**  
**EMBLEMA**

1.L'emblema dell'Associazione è costituito da una Bandiera di colore blu al centro della quale campeggia una croce bianca sotto la quale è posta l'iscrizione :

"Società di Pubblica Assistenza Humanitas Romito Magra 1914 O.N.L.U.S."

**ART. 3**  
**SCOPI ISTITUZIONALI**

1. L'Associazione non ha fini di lucro . Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione rappresenta un centro di aggregazione di cittadini associati che ,svolgendo attività di volontariato, intendono recare servizi rivolti a tutti i cittadini italiani e stranieri , senza distinzione di religione , sesso e razza , ideologia politica e di classe sociale come di seguito indicato:

- a) svolgere servizi di pronto soccorso ed intervento sanitario, in tutte le calamità pubbliche e nei privati infortuni con autoambulanze ed unità mobili di rianimazione per il trasporto degli infermi , dei malati e degli infortunati nei luoghi di cura;
- b) affermare i fondamentali valori della solidarietà e mettere a disposizione la professionalità dei militi volontari ed i mezzi sociali per l'uomo sofferente o che versi in stato di necessità;
- c) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela ambientale nell'ambito territoriale comunale e regionale ;
- d) collaborare con Enti pubblici e privati ed Associazioni di volontariato nell'ambito della propria attività;
- e) promuovere iniziative culturali sportive e ricreative.

2. Gli scopi istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dagli specifici beni del patrimonio ad esso originariamente destinati in conformità ai principi dell'Associazione.

3. Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico finanziaria dell'associazione sono predisposte specifiche tabelle riassuntive da cui sia desumibile l'utilizzazione delle rendite e dei beni in relazione alle rispettive tavole dell'Associazione nelle quali siano evidenziati e motivati gli impieghi .
4. L'Associazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato , funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.
5. E' fatto divieto svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali , ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse , nei limiti consentiti dal D.LGS. 4 Dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 4 ASSOCIATI**

1. Possono aderire all'organizzazione , oltre ai fondatori , tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo Statuto , le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento .Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli aderenti uomini sono garantite pari opportunità .

Il numero è illimitato .

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'organizzazione . Nelle domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo , che prende in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza , sesso , religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta all'Associazione.

Non possono essere accolti come associati coloro che svolgano in proprio le attività dell'Associazione.

2. Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) **ONORARI e BENEMERITI** : quei Cittadini associati che abbiano conseguito particolari benemeritenze a favore dell'Associazione per servizi di scopi sociali , per la lunga serie dei servizi straordinari , per elargizioni in denaro o in beni particolarmente notevoli e quei Cittadini che si sono distinti con atti di coraggio e per la loro opera in occasione di calamità pubblica.
- b) **CONTRIBUENTI**: quei Cittadini che pagano le quote sociali senza prestare servizio attivo nell' Associazione , e offrono contributi straordinari.
- c) **MILITI - VOLONTARI**: quei Cittadini che prestano servizio attivo volontario nell' Associazione e pagano le quote sociali.
- d) **ALLIEVI**: quei giovani Cittadini minorenni che , con il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci , prestano servizio volontario nell' Associazione e sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

3. Gli Associati Onorari e Benemeriti vengono proclamati dall'Assemblea degli associati , su proposta del Consiglio Direttivo
4. Le decisioni del Consiglio Direttivo devono essere motivate ; gli associati non ammessi possono ricorrere all'assemblea degli associati .

## ART. 5 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati aderenti all'Associazione hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Organizzazione. Gli associati hanno diritto di :
  - a) partecipare alla vita dell'Associazione, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
  - b) conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali ;
  - c) usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
  - d) partecipare alle Assemblee ( se in regola con il pagamento della quota associativa)
  - e) eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi (per gli associati maggiori di età);
  - f) approvare le modificazioni dello Statuto, i bilanci ed i regolamenti;
  - g) Dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Tutti gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto ed hanno altresì il diritto di accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

2. Gli associati sono obbligati :

- a) ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali ;
- b) a pagare la quota associativa ;
- c) a svolgere le attività previste dall'Associazione ( art.3);
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

3. Le prestazioni fornite dagli associati sono effettuate in modo personale , spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## ART. 6 DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria
- b) mancato rinnovo dell'iscrizione annuale
- c) comportamento contrastante con gli scopi statutari , inosservanza delle disposizioni dello Statuto , di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali ; per danni morali , materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;
- d) Decesso

2. L'esclusione dell' associato viene deliberata dall' Assemblea degli associati solo per gravi motivi. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6( sei) mesi ( art. 24 C.C.) dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione,. L'associato escluso non può più essere riammesso.

3. Gli associati che abbiano receduto ,che siano stati esclusi o abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere indietro i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La quota sociale non è trasmissibile neppure in caso di morte e non è rivalutabile .

Perdono inoltre la qualifica di associati coloro che hanno riportato condanne penali e hanno mantenuto un comportamento moralmente inadeguato e contrario ai principi etici dell'Associazione.

## **CAPO II**

# **PATRIMONIO**

## ART. 7 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione comprende tutti i beni immobili e mobili già appartenenti all'I.P.A.B " HUMANITAS", risultanti dall'inventario redatto e approvato annualmente dall'Assemblea degli associati , nonché da tutti i beni comunque acquisiti dall'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. I beni mobili e immobili acquisiti in futuro, per effetto di donazione , eredità o legato, elargizioni o contribuzioni da parte di enti pubblici o privati o da persone fisiche , sono destinati ad incrementare il patrimonio per gli scopi indicati dall' art 3 . In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore .si intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali .
3. Costituiscono altresì risorse del patrimonio:
  - a) Le quote sociali e gli eventuali contributi volontari degli associati;
  - b) Le offerte, i contributi , le donazioni a favore dell'Associazione che vengano accettati dal Consiglio Direttivo;
  - c) Gli interessi su depositi canoni ed ogni altro utile o provento;
  - d) I proventi derivanti da convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati o da associazioni di volontariato ;
  - e) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - f) Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all' organizzazione a qualunque titolo.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto , avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitali durante la vita dell'Associazione , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni e ONLUS. che , per legge o Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
5. l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

## CAPO III

# ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

## ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione opera attraverso l'azione degli associati. Sono organi dell'Associazione : il Presidente ,il Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati , il Collegio dei Revisori dei conti , il Collegio dei Probiviri che provvedono ad amministrare , secondo le rispettive competenze stabilite nel presente Statuto. Sono cariche dell'Associazione il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo
2. Gli organi di governo restano in carica 4 ( quattro) anni ed i membri scaduti possono essere rieletti.
3. Tutte le cariche statutarie sono svolte a titolo gratuito , tranne il Segretario Amministrativo , assunto come dipendente per svolgere tale carica ( vedi art16) . È ammesso il rimborso documentato, delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche.

## ART.9 IL PRESIDENTE

1. I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea degli associati nominano il Presidente ed il Vice Presidente .
2. Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed esercita le seguenti funzioni:
  - a. convoca e presiede l'assemblea degli associati;
  - b. convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, fissando il relativo ordine del giorno; ne regola i lavori ed il funzionamento e provvede al loro coordinamento;
  - c. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - d. rappresenta l'Associazione in giudizio con tutti i poteri;
  - e. vigila e dirige l'attività dell'Associazione firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio e sottoscrive con il segretario gli ordini di incasso e di pagamento;
  - f. in caso di assoluta necessità assume i poteri dell'organo amministrativo , salvo ratifica entro dieci giorni del suo operato, da parte del Consiglio Direttivo ;
  - g. esercita tutti i poteri conferitegli dal presente Statuto.
2. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice -Presidente nominato dai componenti del Consiglio Direttivo .

## ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da SETTE membri, eletti dall'Assemblea Generale degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente le cui mansioni sono precisate nel presente statuto. Vengono inoltre assegnate le cariche statutarie tra i consiglieri eletti, i quali sono responsabili della loro mansione di fronte all'assemblea degli associati: il consigliere economo, il consigliere responsabile dei dipendenti e dei servizi, il consigliere responsabile dei mezzi, il consigliere responsabile del magazzino e degli acquisti e il consigliere responsabile delle pubbliche relazioni. Viene inoltre precisato che fra i consiglieri eletti uno di questi avrà il compito di redigere i verbali delle sedute.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni (Capo 3 art. 8 comma 2) e i membri scaduti possono essere rieletti.
4. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo quegli associati che abbiano rapporti di dipendenza e remunerazione o che svolgano in proprio le attività dell'Associazione o che abbiano rapporti di parentela con il personale dipendente.
5. Il Consiglio Direttivo adotta gli atti fondamentali di programmazione e delle altre deliberazioni previste dal presente Statuto.
6. E' riservato al Consiglio Direttivo la competenza a:
  - a) determinare le quote sociali da versare, le modalità di pagamento e la scadenza;
  - b) provvedere all'iscrizione degli associati;
  - c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati il bilancio preventivo con le relative note di variazione e il bilancio consuntivo;
  - d) deliberare i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e promuove le eventuali modifiche allo Statuto;
  - e) indire le elezioni dei componenti del Consiglio;
  - f) deliberare in generale su tutti gli affari che interessano l'Associazione e che non siano di competenza dell'Assemblea generale ai sensi dell'art.17 dello Statuto;
  - g) provvedere ad adottare atti riservati alla competenza dell'Assemblea ogni qualvolta si presenti l'urgenza di far fronte ad impegni che non consentono di essere dilazionati nel tempo, se non con grave danno e pregiudizio dell'Assemblea stessa. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea generale alla sua prima adunanza;
  - h) deliberare, valutate le necessità, l'eventuale assunzione di personale impiegatizio, gli stipendi del personale, i provvedimenti di cessazione dal servizio del personale impiegatizio e salariato dipendente dall'Associazione ed ogni provvedimento necessario e conseguente;
  - i) prendere i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente e del personale in servizio volontario, sentiti i Probiviri;
  - j) individuare l'Istituto di Credito cui affidare la gestione di cassa.

k) Determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale.

A ciascun Consigliere viene affidato l'incarico di svolgere specifiche mansioni dell'Associazione e su di esse dovrà riferire al Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato: in modo ordinario dal Presidente, tramite fax, e-mail o lettera, con predisposizione dell'ordine del giorno indicente gli argomenti da trattare e, in modo straordinario, da due consiglieri quando lo richiedono con istanza scritta e motivata.

8. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti.

9. I verbali delle sedute sono curati da un Consigliere facente funzione di segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti. I consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno in relazione all'importanza degli argomenti trattati, di far mettere a verbale le proprie dichiarazioni.

10. Nel caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa.

11. L'amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino all'Associazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.

## **ART 11 DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI**

In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli associati che sarà convocata entro 3 mesi.

Le dimissioni dei Membri del Consiglio Direttivo non sono immediatamente efficaci e sono revocabili entro 15 giorni dalla data della richiesta.

**ART.12**  
**DECADENZA DEI CONSIGLIERI**

1. La necessità di indire nuove elezioni avviene :
  - a) alle dimissioni della metà dei consiglieri in carica e all' impossibilità di cooptazione degli stessi.
2. Gli amministratori decaduti, tuttavia, rimangono in carica per l'espletamento della normale attività amministrativa sino all'insediamento del nuovo Consigliere. I nuovi consiglieri sostituendi durano in carica quanto sarebbero durati gli amministratori decaduti.

**ART 13**  
**REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. La revoca del Consiglio Direttivo è disposta dalla Assemblea degli associati per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

**ART.14**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea degli associati ; è composto da n° 3 ( tre) membri , iscritti nell'apposito Albo dei Revisori dei Conti conservato presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica come il Consiglio Direttivo ; nella prima seduta, fra i suoi componenti nomina il Presidente. La sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge o di Statuto e predispone una relazione annuale, in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo.

**ART.15**  
**COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da n° 3 ( tre) membri nominati dall'Assemblea degli associati, dura in carica come il Consiglio Direttivo; nella sua prima seduta fra i suoi componenti nomina il Presidente . Il Collegio dei Probiviri è formato da persone di comprovata moralità ed hanno il compito di collaborare con il Consiglio nei procedimenti disciplinari a carico degli associati , del personale dipendente , dei militi volontari e dei consiglieri e sono eletti dall'Assemblea degli associati.

**ART.16**  
**SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

1. Il segretario amministrativo, dipendente assunto per tale specifica mansione, coadiuva il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo ed ha i seguenti compiti:
- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati ;
  - b) provvede al disbrigo della corrispondenza ;
  - c) è responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  - d) predispone lo schema del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo ;
  - e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  - f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario Amministrativo, essendo assunto come dipendente, non può essere un consigliere. Presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente o dei consiglieri e non ha diritto di voto.

**ART.17**  
**ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

1. L'Assemblea degli associati è l'organo di indirizzo e vigilanza dell'Associazione, al quale compete l'adozione degli atti amministrativi propri dell'attività istituzionale e di controllo della loro attuazione. È costituita da tutti gli associati.
2. L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente e, in loro assenza, dal consigliere più anziano.
3. Le Assemblee generali sono ordinarie e straordinarie:
- a) L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno e non oltre il mese di Aprile, per esaminare ed approvare nei termini di legge, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso.
  - b) Le Assemblee straordinarie hanno luogo ogni qualvolta che lo richiedano le circostanze, sia su invito del Presidente sia su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 degli associati.
4. Le Assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale deve portare a conoscenza degli associati, oltre che la data di convocazione, anche l'ordine del giorno

degli argomenti da trattare, seguendo le norme fissate dal regolamento interno mediante pubbliche affissioni di manifesti, con almeno 5( cinque) giorni di anticipo.

Alle Assemblee generali possono intervenire con diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

Gli allievi non hanno diritto al voto.

Un associato può delegare , con atto scritto , il proprio voto ad un altro associato.

Ogni associato non può avere più di una delega .

Gli associati ,non in regola con il pagamento delle quote sociali, non possono né votare né delegare il proprio voto né accettare deleghe di voto da altri associati.

Non sono ammesse deleghe per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle Assemblee generali, in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno degli associati e dei loro delegati.

In seconda convocazione le Assemblee generali sono valide con l'intervento di un numero di associati o di loro delegati non inferiore al doppio dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; per le deliberazioni di estinzione dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  degli associati.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

5.L'Assemblea generale degli associati in particolare :

a) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo ;

b) approva le modifiche allo Statuto;

c) approva i regolamenti ;

d) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ;

e) delibera i provvedimenti di straordinaria amministrazione ;

f) elegge inoltre , con voto segreto i SETTE componenti del Consiglio Direttivo , i TRE Provisori e i TRE Revisori dei Conti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

6. Qualora il numero degli associati fosse ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio Direttivo e ,finché questo numero non sia stato di nuovo raggiunto ,le attribuzioni dell'Assemblea generale saranno devolute al Consiglio Direttivo.

## **CAPO IV**

# **GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI**

## **ART.18 IL PERSONALE DIPENDENTE**

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri associati.  
Può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge 266/1991 art. 3 co.4, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o per la qualificazione e specializzazione dei servizi forniti.
2. Il Consiglio Direttivo stabilisce la dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell'ente ed a livello dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità .
3. Il personale assunto dall' Associazione , sia impiegatizio sia salariato sarà disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle organizzazioni operanti nell'ambito socio-sanitario , assistenziale, educativo.
4. Il Presidente o un Consigliere da lui delegato ha il compito di controllare i servizi effettuati dal dipendente e riferire al Consiglio se non sono consoni al mansionario.

## **ART.19 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**

L'Associazione mediante regolamento stabilisce , in conformità alla legge e al presente Statuto , i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel rispetto della contrattazione collettiva vigente, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'associazione .

## **ART.20 REGOLAMENTO DI AMMISSIONE**

1. L' Associazione si dota di regolamento di ammissione per disciplinare l'accesso ai propri servizi e alle proprie prestazioni assistenziali.
2. Il regolamento stabilisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni personali sociali , religiose ed economiche , nelle forme previste dalle tavole di fondazione

## **CAPO V**

# **GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

## **ART 21 BILANCIO E CONTABILITA'**

- 1.L'Associazione adotta il regime di contabilità Economica Patrimoniale.
2. Il bilancio dell'Associazione è pubblico.
- 3.Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.  
Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell' esercizio dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci devono restare disponibili presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione e a disposizione di tutti coloro che abbiano intenzione di visionarlo.

## **ART.22 GESTIONE DEL PATRIMONIO**

- 1.L'Associazione provvede all'amministrazione ed all' erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo.
2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili , non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata ,sono trasmessi alla regione per la preventiva autorizzazione.
3. Di tutto il patrimonio, costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione, deve essere tenuto un inventario da aggiornarsi con cadenza annuale, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni avente, valore storico monumentale o artistico, destinati dallo Stato alla realizzazione dei fini istituzionali . Le delibere concernenti la dismissione di tali beni devono essere assunte a maggioranza assoluta ,contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali e al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato e rapportato ad attualità.

## **ART 23 GESTIONE CONTABILE**

1. Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere assistiti dalla attestazione della relativa copertura finanziaria a cura del Consiglio Direttivo.
2. Il servizio di cassa e di riscossione è tenuto da un Istituto di Credito locale, deliberato dal Consiglio Direttivo.

## CAPO VI

# DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**ART.24**  
**DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione , l'Associazione ha obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ( ONLUS) o a fini di pubblica utilità , sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 , comma 190, legge 23 Dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

1. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Regione.
2. Gli organi dell'Associazione sono nominati secondo le previsioni del presente statuto. Gli organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi e i membri degli organi decaduti possono essere eventualmente rinominati.

**ART 25**  
**CLAUSULA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di controversia tra gli associati , sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure .

**ART 26**  
**NORMA DI CHIUSURA**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni normative vigenti.